

9/11/2006
9/17/2005
6/2/2006
16/5/2006



IL CASO.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia – sezione civile – nelle persone dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| dott. Francesco Anecchini | Presidente |
| dott. Riccardo Rosetti | Giudice |
| dott. Andrea Penta | Giudice est. |

5543/000
Penta e Rosetti
Anecchini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.917/2005 R.G. pendente

TRA

Geafin s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. [redacted]
elette domiciliato in Isernia, alla via del Casale n.23, presso lo Studio Legale
Associato Balducci & Partners, e rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati
Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio;

ATTORE
Penta

E

[redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [redacted],
elette domiciliato in Isernia, al [redacted] presso lo studio
dell' [redacted] Balducci, e rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente, dall' [redacted] e dall' [redacted]
giusta mandato a margine della comparsa di risposta;

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.11.2005 la Geafin srl, premesso di far

parte della compagine sociale della [redacted], detenendo quote pari al 7,54% del capitale; che con assemblea ordinaria dei soci del 29.12.2004 la società aveva approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2004, che la delibera di approvazione era illegittima per essere stato approvato il documento oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio senza che l'organo amministrativo avesse segnalato nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione, in ossequio all'art.2364, ultimo comma, c.c. e dell'art.20 dello Statuto della [redacted]; che era stato altresì violato l'art.2479 bis c.c., in relazione all'art.2429, 3° co., c.c., in considerazione del fatto che, trattandosi di assemblea per l'approvazione del bilancio convocata oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la convocazione sarebbe dovuta avvenire con avviso da recapitarsi ai soci almeno 15 (e non 8) giorni prima della seduta; che erano stati violati i principi di verità e precisione, in quanto la [redacted] aveva qualificato i versamenti effettuati nelle casse sociali dai soci in virtù della delibera assembleare del 24.8.1999 come "finanziamenti soci in conto aumento capitale sociale", anziché come "finanziamenti in conto capitale", tenuto soprattutto conto che nel primo caso, nell'ipotesi di mancata omologazione della delibera di aumento del capitale o di caducazione dei suoi effetti, i soci avrebbero diritto alla restituzione dei versamenti effettuati; che era stato violato il principio della chiarezza laddove il bilancio ed i documenti allegati non avevano fornito alcuna indicazione circa la composizione della voce "Crediti Diversi" iscritta nell'attivo circolante per euro 79.029, considerato che il relativo importo rappresentava circa il 13% dello stato patrimoniale; che era stato altresì violato il principio di prudenza per aver la [redacted] convenuta patrimonializzato costi per la creazione di archivi per euro 55.007, iscrivendo la relativa voce in bilancio senza il consenso espresso del Collegio Sindacale e senza valutare se i costi patrimonializzati si riferissero effettivamente a beni ad utilità futura; che, in ogni caso, gli amministratori non avevano, in relazione alle predette immobilizzazioni immateriali, eseguito alcuna svalutazione, determinando di conseguenza un valore contabile che non si conciliava con il valore reale; che, infine, tali costi, erano stati, in violazione



10/12/04

Aut.

dell'art.2626 (*recte*. 2426) c.c., sopravvalutati e, comunque, non erano patrimonializzabili;

IL CASO.it

tanto premesso, citava in giudizio la ~~_____~~ chiedendo dichiararsi nulla e/o annullare la delibera dell'assemblea ordinaria del 31.12.2005 di approvazione del bilancio al 31.12.2004, ordinando al legale rappresentante p.t. l'adozione dei provvedimenti consequenziali: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 18.1.2006, la ~~_____~~, eccependo in primo luogo la mancanza di un interesse concreto ed attuale ad agire in capo all'attrice. Nel merito, deduceva di non essere tenuta a predisporre la relazione sulla gestione, redigendo il bilancio in forma abbreviata ex art.2435 bis c.c., e che le ragioni della dilazione nell'approvazione del documento contabile erano state indicate nella nota integrativa (richiesta della controllante ~~_____~~ che redigeva per la prima volta il bilancio consolidato): che la necessità di un avviso da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della seduta rappresentava il frutto di una errata interpretazione della normativa concernente le società a responsabilità limitata, laddove il bilancio, con i suoi allegati, era stato depositato e reso disponibile alla visione dei soci nei termini di legge e la ~~_____~~ non aveva documentato alcuna indisponibilità della ~~_____~~ a far prendere visione ed estrarre copia dei documenti in questione; che, a prescindere dalla qualificazione da riconoscersi ai versamenti compiuti dai soci in virtù della delibera assembleare del 24.8.'99 (da considerarsi, in realtà, come veri e propri finanziamenti), in ottemperanza alle decisioni giudiziarie *medio tempore* intervenute, i versamenti infruttiferi effettuati dalla ~~_____~~ e dalla ~~_____~~ srl erano stati trasferiti tra le poste del patrimonio netto sotto la voce "Altre riserve" e ad essi era stata attribuita la qualificazione meramente descrittiva di "finanziamenti soci in conto aumento capitale sociale": che il dispositivo della sentenza n.225 (*recte*. 229) con la quale il Tribunale di Isernia aveva in via definitiva qualificato i predetti versamenti quali contributi in conto capitale, era stato comunicato dopo che si era tenuta l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2004, con la conseguenza che di tale pronuncia non poteva tenersi conto;

che, in ogni caso, il corretto inquadramento contabile della posta era desumibile dal fatto che, in presenza di una perdita complessiva al 31.12.2003 di euro 520.521,00 e di riserve per complessivi euro 409.954,00, la società, come era stato rilevato nella relazione sulla gestione, si era venuta a trovare nell'ipotesi di cui all'art.2446 c.c., laddove, se i versamenti fossero stati considerati come mutui, si sarebbe trovata nell'ipotesi più grave dell'art.2447 c.c.: che comunque occorre applicare, a seguito della riforma del diritto societario, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, quindi, alla effettiva volontà manifestata dalle parti in sede di effettuazione dei versamenti: che, avendo redatto il bilancio in forma abbreviata, aveva, in osservanza dell'art.2435 bis c.c., indicato nella voce C II dell'attivo soltanto l'ammontare dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, non sussistendo alcun obbligo in ordine alla specificazione delle singole voci, ivi compresa la specificazione di "crediti diversi": che, in ogni caso, la nota integrativa aveva indicato correttamente l'ammontare dei crediti diversi, in tal guisa risultando rispettato il principio della chiarezza: che, sempre tenuto conto che si era in presenza di un bilancio redatto in forma abbreviata, la nota integrativa non avrebbe dovuto comprendere né le indicazioni (prescritte dai nn.2 e 3 dell'art.2427 c.c.) relative ai movimenti delle singole immobilizzazioni, né quelle relative alla composizione dei costi ad utilità pluriennale: che le immobilizzazioni immateriali erano state iscritte al costo storico di acquisizione (*rectius*, di produzione) ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi; che, comunque, i costi di utilità pluriennale erano stati iscritti in bilancio nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, il quale può anche essere desunto dall'assenza di rilievi nella relazione ex art.1429 c.c.;

tanto dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con attribuzione.

Con istanza depositata il 25.1.2006, la [redacted] s.r.l. chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione orale della causa.

Con nota depositata il 23.1.2006 la [redacted] s.r.l. chiedeva al Presidente dell'intestato Tribunale la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza per aver la convenuta presentato la stessa pur avendo

proposto nella comparsa di costituzione eccezioni ed aver depositato nuovi documenti.

IL CASO.it

Con decreto del 17.2.2006 il giudice designato fissava per la discussione orale l'udienza collegiale del 7.4.2006, disponendo l'acquisizione, con onere posto a carico della convenuta, della scheda contabile relativa ai costi per gli archivi iscritti nel bilancio di esercizio al 31.12.2004 per euro 55.007,00.

Con comparse conclusionali tempestivamente depositate le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, reiterando le deduzioni ed eccezioni in essi rappresentate.

Indi, all'udienza del 7.4.2006, previa discussione orale e formulazione delle rispettive conclusioni ad opera dei legali delle parti e conferma con ordinanza collegiale del decreto adottato dal giudice designato, la causa veniva riservata in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente analizzata l'eccezione, sollevata nell'interesse della ~~_____~~ srl. di nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso dal giudice designato in data 17.2.2006. In sostanza, l'attrice sostiene che, avendo la convenuta presentato istanza di fissazione dell'udienza senza previamente ad essa assegnare il termine di trenta giorni per replicare alle eccezioni formulate nella comparsa di risposta ed ai documenti allegati al relativo fascicolo, l'istanza medesima sarebbe inammissibile ed il conseguente decreto nullo per violazione del principio del contraddittorio.

Questo Collegio è consapevole dei contrastanti orientamenti formati sulla questione in sede di giurisprudenza di merito e dell'avvenuta sua rimessione alla decisione della Corte costituzionale da parte di alcuni Tribunali (Lamezia Terme - ord. del 30.6.'04; Alba - ord. del 7.12.'05).

E' necessario far riferimento al dettato normativo del DLgs. n.5/2003, con particolare riferimento agli artt.8, comma 2, lett. c, e 10, comma 2-bis.

Il problema si pone allorché il convenuto non si limiti a negare i fatti allegati dall'attore, ma neppure proponga domande riconvenzionali, eccezioni o

Handwritten notes and a large vertical scribble on the left margin.

Handwritten signature or initials on the right margin.

chiami in causa terzi. Ciò avviene nell'ipotesi in cui chiedi il rigetto delle domande attoree, allegando però fatti nuovi o circostanze che l'attore non aveva dedotto nell'atto introduttivo. In tal caso ci si è chiesti se il convenuto debba ugualmente concedere all'attore il termine per notificare la memoria di replica ex art.6 o se sia, invece, possibile notificare immediatamente l'istanza di fissazione dell'udienza.

Ritiene, in primo luogo, questo Collegio che l'indagine vada effettuata caso per caso.

In particolare, l'espressione contenuta nell'art.8, comma 2, lett.c), deve essere intesa in senso tecnico, con esclusione del caso in cui il convenuto si limiti a svolgere delle argomentazioni giuridiche, dirette a contrastare la pretesa dell'attore.

Per quanto concerne le produzioni documentali, è a rilevarsi che non tutte le istanze istruttorie sono suscettibili di estendere il *thema decidendum*. In definitiva, non sarebbe sufficiente sostenere, al fine di giustificare la concessione del termine di cui all'art.6, di avere la necessità di replicare ai documenti prodotti dalla controparte. Nella fattispecie in esame, fermo restando che la [REDACTED] non ha chiesto l'ammissione di prove costituende, ha prodotto documenti che non allargano il *thema decidendum*, atteso che gli stessi hanno ad oggetto, rispettivamente, l'atto di citazione (doc. n.1), la nota inviata dalla controllante [REDACTED] [REDACTED] al fine di giustificare il differimento nell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2004 (doc. n.2), le contabili concernenti la titolarità e l'esatto ammontare dei versamenti effettuati dai soci nelle casse sociali (doc. n.3), il verbale di assemblea del 24.8.'99 (peraltro prodotto anche dall'attrice; doc. n.4), la relazione sulla gestione a corredo del bilancio 2003 (doc. n.5), la nota integrativa al bilancio 2004 dell'ENI spa (soggetto del tutto estraneo al presente giudizio; doc. n.6) e la perizia d'ufficio redatta nel giudizio di impugnativa al bilancio 2000 (documento irrilevante nel presente giudizio; doc. n.7).

Per quanto concerne le eccezioni, va evidenziato che, alla stregua dell'attuale chiara lettera dell'art.8, 2° co., lett. a), il convenuto può immediatamente notificare istanza di fissazione di udienza se ha proposto eccezioni rilevabili

d'ufficio. Orbene, l'eccezione di presunta carenza, in capo all'attrice, di un interesse concreto ed attuale ad agire (pag.9 comparsa di costituzione) è senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Le deduzioni concernenti la prevalenza del principio della sostanza sulla forma (pag.19 comparsa), la insussistenza di una netta censura tra il dato rappresentato e l'effettivo risultato di esercizio (pag.31) e la subordinazione del principio di chiarezza a quello di verità (pag.32) rappresentano, invece, mere difese non incidenti in alcun modo sul *thema decidendum* o, comunque, semplici argomentazioni giuridiche, dirette a contrastare la pretesa dell'attrice.

IL CASO.it

Infine, non sono stati in tal guisa rappresentati e/o allegati dalla convenuta fatti da considerarsi pacifici in assenza di specifica contestazione da parte dell'attrice.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'eccezione di nullità formulata nell'interesse della **XXXXX** srl non merita accoglimento.

Del pari in termini preliminare va rilevato che non ha pregio l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla convenuta, atteso che, a prescindere dalla estrema laconicità ed equivocità con la quale è stata formulata, la circostanza che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio debba tener conto delle ragioni di questa non preclude di per sé la possibilità di impugnare il medesimo bilancio, soprattutto allorquando si sostiene che quest'ultimo sia affetto da ulteriori patologie o non si sia adeguato alla precedente pronuncia. Peraltro, nel caso di specie, per stessa ammissione della convenuta, il dispositivo della sentenza n.229/05 (la quale, peraltro, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare della **XXXXX** del 6.11.2000 e, quindi, non del bilancio immediatamente precedente a quello impugnato nella presente sede) è stato alla **XXXXX** comunicato dopo l'assemblea di approvazione del bilancio 2004 e, quindi, di essa non si sarebbe potuto tener conto nella redazione del documento contabile qui impugnato.

Passando all'esame del merito della presente controversia, occorre analizzare preventivamente il motivo di doglianza rappresentato dal fatto che la delibera con

la quale in data 29.12.2004 la società ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2004 sarebbe illegittima per essere stato approvato il documento contabile oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio senza che l'organo amministrativo abbia segnalato nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione, in ossequio all'art.2364, ultimo comma, c.c. e dell'art.20 dello Statuto della [redacted].

La censura è fondata.

Come è noto, ai sensi dell'art.2364, ultimo comma, c.c., le ragioni della dilazione devono essere segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione e lo statuto può prevedere un maggior termine (riapetto a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in ogni caso, non superiore a 180 giorni) nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Nel caso di specie, lo Statuto della [redacted] ha previsto espressamente, all'art.20, la possibilità di presentazione ritardata ai soci del bilancio, sostanzialmente riproducendo quanto statuito dal terzo comma dell'art.2364 c.c.. In contrapposizione ad una parte della giurisprudenza di merito (la quale sostiene che la clausola statutaria che consente la proroga a sei mesi debba contenere l'esplicita enunciazione delle particolari esigenze, essendo illegittima quella che ripeta pedissequamente l'art.2364, lasciando piena discrezionalità agli amministratori di identificare, in concreto, le particolari circostanze per cui ritardare la convocazione assembleare: cfr. Trib. Roma, 12.7.1999; Corte appello Roma, 12.11.1998), ritiene questo Collegio di aderire alla contrapposta tesi secondo cui è legittimo lo statuto di una s.r.l. che preveda la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel maggior termine di sei mesi, purchè le particolari esigenze cui la legge fa riferimento siano dovute a circostanze obiettive e precisamente determinate, facilmente riscotrabili dall'esame del bilancio da approvare (Corte appello Roma, 22.5.1997). Ciò in quanto con l'espressione generica "particolari esigenze" la legge non ha inteso individuare solo quelle di carattere strutturale permanente ricorrenti e, come tali, prevedibili fin dalla costituzione della società ma, al

Pe

contrario, proprio perché non ne ha specificato natura e caratteristiche. lascia ritenere che possano essere le più svariate e sorgere in qualunque momento, rimettendo agli organi sociali di apprezzare la presenza in concreto delle esigenze che richiedono il rinvio, nonché prescrivendo solo che la possibilità del rinvio sia prevista dall'atto costitutivo (*recte*, statuto; Corte appello Genova. 21.6.1994).

La convenuta ha sostenuto che, redigendo il bilancio in forma abbreviata ex art.2435 bis c.c., non era tenuta a predisporre la relazione sulla gestione e che le ragioni della dilazione nell'approvazione del documento contabile erano state indicate nella nota integrativa (richiesta della controllante [redacted] spa che redigeva per la prima volta il bilancio consolidato).

IL CASO.it

Orbene, se è indubitabile e non contestato che la [redacted] potesse non redigere la relazione sulla gestione, avendo fornito nella nota integrativa le informazioni di cui ai nn.3 e 4 dell'art.2428 c.c., è altrettanto incontestabile che la convenuta abbia, ciò nonostante, redatto in concreto la relazione ex art.2428 c.c. a corredo del bilancio di esercizio al 31.12.2004. Ebbene, in tale relazione non risultano indicate le ragioni della dilazione, in chiaro dispregio di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art.2364.

In ogni caso, la ragione addotta nella nota integrativa (peraltro, da desumere indirettamente e, quindi, di per sé equivoca) è del tutto inadeguata, atteso che la necessità di redigere il bilancio consolidato va riferita, all'evidenza, alla società controllante, laddove, nella fattispecie in esame, la [redacted] srl risulta controllata ai sensi dell'art.2497-bis c.c. dalla [redacted] s.p.a..

La violazione in esame integra un profilo di annullamento della delibera in tal guisa adottata ed impugnata nella presente sede e di per sé l'accoglimento del relativo rilievo critico assorbirebbe le ulteriori censure sollevate dall'attrice. Tuttavia, per le differenti conseguenze che da esse derivano è necessario ugualmente analizzarle.

Non merita accoglimento la censura secondo cui sarebbe stato altresì violato l'art.2479 bis c.c., in relazione all'art.2429, 3° co., c.c., in considerazione del fatto che, trattandosi di assemblea per l'approvazione del bilancio convocata oltre

i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la convocazione sarebbe dovuta avvenire con avviso da recapitarsi ai soci almeno 15 (e non 8) giorni prima della seduta.

Invero, la deduzione contrasta con quanto stabilito dall'art.2479-bis, primo comma, c.c. (che prevede la sola convocazione mediante raccomandata da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza) e, quindi, potrebbe essere presa in considerazione solo *de iure condendo*.

Inoltre, di regola, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma ciò non esclude che possa essere convocata anche prima. A voler aderire in astratto alla tesi prospettata dall'attrice, anche in siffatta ultima evenienza l'avviso di convocazione dovrebbe essere spedito ai soci almeno 15 giorni prima della seduta, atteso che non potrebbe pretendersi dai soci una diligenza tale da recarsi quotidianamente presso la sede della società al fine di accertare se il prospetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori e dell'organo di controllo, sia stato depositato (tenuto conto che l'obbligo avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei 15 giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso è strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati; cfr., in tal senso, Cass. civ. 11.5.1998, n.4734).

Con il terzo motivo di doglianza la [redacted] ha sostenuto che sarebbero stati violati i principi di verità e precisione, in quanto la [redacted] ha qualificato i versamenti effettuati nelle casse sociali dai soci in virtù della delibera assembleare del 24.8.1999 come "finanziamenti soci in conto aumento capitale sociale", anziché come "finanziamenti in conto capitale", tenuto soprattutto conto che nel primo caso, nell'ipotesi di mancata omologazione della delibera di aumento del capitale o di caducazione dei suoi effetti, i soci avrebbero diritto alla restituzione dei versamenti effettuati.

Con riferimento alla qualifica da riconoscere ai predetti versamenti, ritiene il Collegio di far proprie, condividendole appieno, le considerazioni espresse dall'intestato Tribunale nella sentenza emessa in data 25.5.2005 (allegato 25 del

fascicolo di parte attrice), da pagina 9 a pagina 13. Pertanto, si richiama integralmente *per relationem* il predetto precedente, ai sensi e per gli effetti, dell'art.16, comma 5°, DLgs. n.5/2003.

Pertanto, il versamento di denaro effettuato dalla ~~XXXXXXXXXX~~ srl nelle casse sociali della resistente, in virtù della delibera di assemblea ordinaria del 24.8.'99, va qualificato correttamente come in conto capitale.

IL CASO.it

D'altra parte, la convenuta non ha formulato particolari rilievi critici alla predetta qualificazione giudiziale, limitandosi a richiamare generici statuizioni giurisprudenziali enunciate in materia. Anzi, proprio la circostanza (dedotta a pag.17 della comparsa) secondo cui il corretto inquadramento contabile della posta sarebbe desumibile dal fatto che, in presenza di una perdita complessiva al 31.12.2003 di euro 520.521.00 e di riserve per complessivi euro 409.954.00, la società (come era stato rilevato nella relazione sulla gestione) si era venuta a trovare nell'ipotesi di cui all'art.2446 c.c. (laddove, se i versamenti fossero stati considerati come mutui, si sarebbe trovata nell'ipotesi più grave dell'art.2447 c.c.) avvalorava indirettamente la conclusione cui si è pervenuti.

Del resto, ai sensi dell'art.2427, n.19-bis, c.c. (richiamato nelle s.r.l. dall'art.2478-bis), gli eventuali finanziamenti effettuati dai soci alla società, per essere considerati tali, debbono essere esattamente indicati nella nota integrativa, ripartiti per scadenze e distinti, se muniti di clausola di postergazione, rispetto agli altri creditori.

Occorre, peraltro, domandarsi se l'appostazione in bilancio dei predetti versamenti tra le "riserve" sotto la voce "finanziamenti soci in conto aumento capitale sociale", in luogo della più corretta appostazione "finanziamenti in conto capitale", possa determinare l'invalidità della delibera del 29.6.2005 con la quale è stato approvato il bilancio al 31.12.2004 o rappresenti, come sostenuto dalla convenuta, un aspetto meramente nominalistico, privo di concrete ripercussioni sul piano pratico.

Come è noto, i versamenti dei soci "in conto capitale" individuano tutte quelle attribuzioni fatte dai soci non a titolo di finanziamento, ne' a titolo di aumento attuale di capitale e tanto meno a titolo gratuito, ma a titolo di aumento

del patrimonio fuori del capitale, senza obbligo di restituzione da parte della società se non in fase di scioglimento. Gli apporti "in conto capitale" non perdono la loro natura e funzione, qualora non siano seguiti da una delibera di aumento di capitale e non siano impiegati in formali aumenti di capitale (Cassazione civile sez. I, 4 agosto 1995, n. 8587, in Giust. civ. Mass. 1995, 1485).

Ebbene proprio quest'ultima caratteristica potrebbe in astratto rendere rilevante una differente qualificazione ed appostazione in bilancio dei versamenti in conto capitale eseguiti dai soci.

Invero, non potrebbe fondatamente sostenersi che la rilevanza di inserire i versamenti tra quelli in conto capitale, in luogo di quelli in conto aumento capitale, derivi dall'impossibilità di destinare i secondi alla copertura di eventuali perdite. Ciò in quanto i versamenti in conto capitale esplicitamente destinati ad un aumento o ad un futuro aumento di capitale, proporzionali alle quote di partecipazione e per i quali non è previsto l'obbligo della restituzione (i quali devono essere appostati nella voce "altre riserve" del patrimonio netto, al fine di evitare la violazione del principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta) possono essere utilizzati (come riserve facoltative) per coprire le perdite subite (Tribunale Napoli, 10 novembre 1997, in Società 1998, 791), nonché per un contestuale aumento del capitale sociale, se risultano da un'apposita posta di bilancio (Tribunale Napoli, 2 luglio 1996, Soc. Silis magazzini generali, in Società 1996, 1203; Tribunale Napoli, 2 luglio 1995, Soc. Secis, in Riv. notariato 1997, 525). Del resto, rappresenta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui anche i versamenti dei soci in conto di un futuro aumento di capitale dei quali non sia certo il collegamento causale con un futuro e ben determinato aumento, non solo possono, ma debbono essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione (e natura giuridica) di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale (Tribunale Roma, 17 marzo 2000, Soc. L'Unità multimediale ed., in Foro it. 2001, I, 748 -Conforme-Tribunale Roma, 4 febbraio 2000 - Nuovo dir. 2001, 23).

Occorre, pertanto, domandarsi se, come prospettato velatamente dall'attrice, la mancata destinazione dei versamenti in tal guisa qualificati ad un aumento di capitale possa determinare (in assenza di corretta qualificazione della posta contabile) l'insorgenza, in favore dei soci che li hanno eseguiti, di un diritto alla loro restituzione.

IL CASO.it

Al riguardo, la Suprema Corte, in una fattispecie del tutto simile a quella in esame, ha statuito che in caso di versamento del socio "in conto aumento capitale infruttifero" il diritto alla restituzione delle somme corrisposte sussiste soltanto nell'ipotesi in cui il conferimento sia stato in maniera espressa risolutivamente condizionato alla successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice (Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 1996, n. 2314, Soc. Marina del Piombone c. Tamburini, in Vita not. 1997, 316). Nel caso di specie, la delibera in esecuzione della quale sono stati effettuati i versamenti non ha disposto alcun aumento del capitale sociale né, per l'effetto, ha fissato un termine per eseguire quest'ultimo. D'altra parte, nessun socio "conferente" ha chiesto in sede giudiziale di fissare un termine entro il quale la società sia tenuta a riunire l'assemblea per decidere l'aumento di capitale, in modo da determinare l'avveramento o il mancato avveramento della condizione (con il conseguente obbligo di restituzione a carico della società). Anzi, a distanza di circa sei anni e mezzo dagli effettuati versamenti, i soci hanno *per facta concludentia* inteso riconoscere loro la natura di versamenti "a fondo perduto". Anche l'odierna convenuta ha sostenuto che, in ossequio ai provvedimenti interinali adottati da altri giudici del Tribunale di Isernia, ha inteso collocare le somme erogate dalla Betoncave srl e dalla MC Group spa tra le riserve, eliminando contestualmente la posta "debiti verso soci" (derivante dalla precedenza qualificazione dei versamenti come finanziamenti).

In definitiva, l'appostazione in bilancio dei versamenti in oggetto sotto la voce "finanziamenti in conto aumento capitale" non ha alcuna concreta ripercussione sul regime agli stessi applicabile e, quindi, la loro eventuale

riqualificazione quali versamenti in conto capitale rappresenterebbe un mutamento puramente nominalistico, privo di rilevanza sul piano sostanziale.

Per mera completezza espositiva, è opportuno evidenziare che non assume rilevanza la dedotta (pag.17 della comparsa di risposta) destinazione di tutte le riserve alla copertura parziale delle perdite manifestatesi alla chiusura dell'esercizio sociale al 31.12.2003, atteso che contabilmente le perdite sono state portate a nuovo, tant'è vero che le riserve e le perdite sono presenti anche nel bilancio al 31.12.2004 qui impugnato.

Con il quarto motivo di doglianza la ████████ ha sostenuto la violazione del principio della chiarezza laddove il bilancio ed i documenti allegati non avevano fornito alcuna indicazione circa la composizione della voce "Crediti Diversi" iscritta nell'attivo circolante per euro 79.029, considerato che il relativo importo rappresentava circa il 13% dello stato patrimoniale.

Sul punto, la ████████ ha controdedotto che, avendo redatto il bilancio in forma abbreviata, aveva, in osservanza dell'art.2435 bis c.c., indicato nella voce C II dell'attivo soltanto l'ammontare dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, non sussistendo alcun obbligo in ordine alla specificazione delle singole voci, ivi compresa la specificazione di "crediti diversi", e che, in ogni caso, la nota integrativa aveva indicato correttamente l'ammontare dei crediti diversi, in tal guisa risultando rispettato il principio della chiarezza.

La censura è infondata, in quanto, l'art.2435 bis, secondo comma, c.c. stabilisce che nel bilancio redatto in forma abbreviata nella voce CII dell'attivo patrimoniale devono essere indicati unicamente i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Ebbene, in osservanza di tale principio, lo stato patrimoniale contenuto nel bilancio di esercizio al 31.12.2004 riporta distintamente i crediti esigibili entro 12 mesi (pari ad euro 298.821) rispetto a quelli esigibili oltre 12 mesi (pari a 0). Inoltre, nella nota integrativa, pur non essendo prescritto dall'art.2427 c.c., vengono indicati separatamente gli importi dei crediti verso clienti, per fatture da emettere e dei crediti diversi (pari ad euro 79.029). Pertanto, nessuna violazione del principio di chiarezza è configurabile.

Infine, l'attrice ha rappresentato la violazione del principio di prudenza per aver la convenuta patrimonializzato costi per la creazione di archivi per euro 55.007, iscrivendo la relativa voce in bilancio senza il consenso espresso del Collegio Sindacale e senza valutare se i costi patrimonializzati si riferissero effettivamente a beni ad utilità futura. Sul punto la ████████ ha altresì dedotto che, in ogni caso, gli amministratori non avevano, in relazione alle predette immobilizzazioni immateriali, eseguito alcuna svalutazione, determinando di conseguenza un valore contabile che non si concilierebbe con il valore reale, e che, infine, tali costi, erano stati, in violazione dell'art.2626 (*recte*. 2426) c.c., sopravvalutati e, comunque, non erano patrimonializzabili.

IL CASO.it

A sostegno delle proprie scelte contabili, ████████ ha argomentato che, tenuto conto che si era in presenza di un bilancio redatto in forma abbreviata, la nota integrativa non avrebbe dovuto comprendere né le indicazioni (prescritte dai nn.2 e 3 dell'art.2427 c.c.) relative ai movimenti delle singole immobilizzazioni, né quelle relative alla composizione dei costi ad utilità pluriennale; che le immobilizzazioni immateriali erano state iscritte al costo storico di acquisizione (*rectius*, di produzione) ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi; che, comunque, i costi di utilità pluriennale erano stati iscritti in bilancio nell'attivo con il consenso del collegio sindacale.

In realtà, se è vero che la redazione in forma abbreviata del bilancio consente, ai sensi dell'art.2435-bis, comma 5°, c.c., di omettere (tra l'altro) le indicazioni richieste dai nn.2 e 3 dell'art.2427 c.c., è altrettanto vero che la nota integrativa, *Perù* deve in ogni caso indicare "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".

Orbene, nella fattispecie in esame il bilancio impugnato ha omesso la predetta indicazione, non potendosi considerare a tal fine sufficiente la generica segnalazione, contenuta nella nota integrativa, dell'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali al costo storico (anche a voler ritenere meramente erroneo il riferimento al costo di acquisizione, anziché a quello di produzione interna), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi (la

circostanza che in tal senso sia stata redatta anche la nota integrativa relativa al bilancio dell'ENI spa non comporta che il criterio adottato sia corretto).

La violazione della prescrizione riportata inficia il bilancio non sul piano della violazione del principio della prudenza, bensì su quello della chiarezza e precisione. Nel caso di specie, la pronuncia di nullità non violerebbe il principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.), atteso che nel corpo del libello introduttivo l'attrice, pur non enunciando esplicitamente i predetti principi, ha contestato altresì la effettività dei costi contabilizzati e, ancor prima, la loro patrimonializzabilità (cfr. pagg.25-26 dell'atto di citazione).

Peraltro, è a rilevarsi che non si è reso necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio (pur invocata dalla [redacted]), in quanto la convenuta non ha fornito elementi idonei a giustificare i costi, tale non potendosi considerare la laconica scheda contabile prodotta, su ordine del giudice designato, in data 31.3.2006. In assenza di indicazione in ordine ai criteri seguiti per la valutazione dei presunti costi ad utilità pluriennale e, quindi, in relazione alla persistenza nel tempo della loro utilità futura, una eventuale perizia finalizzata ad accertare l'attendibilità e l'effettività del dato contabile sarebbe stata inutile.

Va ricordato che, in sede di approvazione del bilancio di una società di capitali, gli eventuali chiarimenti forniti dagli amministratori nel corso dell'assemblea possono integrare unicamente la relazione sul bilancio nell'ottica di adempiere all'obbligo di chiarezza, ma non possono ovviare a lacune o omissioni della nota integrativa.

Viceversa, anche tenuto conto che il consenso del collegio sindacale (indispensabile ex art.2426 n.5 c.c., ai fini dell'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale) può risultare in forma specifica ed espressa o desunto implicitamente dall'assenza di rilievi nella relazione ex art.2429 c.c. (cfr., in tal senso, Trib. Napoli, 24.2.2000), va evidenziato che i costi per la creazione di archivi sono stati iscritti in bilancio nell'attivo con il consenso del collegio sindacale (cfr. nota integrativa, pag.8).

Come è noto, la violazione dei principi generali di redazione del bilancio indicati dall'art.2423 c.c. determina l'illiceità del bilancio stesso e la nullità della relativa delibera di approvazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [redacted] s.r.l. con atto di citazione notificato in data 11.11.2005, così provvede :

a) annulla la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2004 adottata il 29.6.2005 per essere stata la relativa assemblea convocata in violazione dell'art.2364, ultimo comma, c.c.;


b) dichiara la nullità della delibera impugnata, per violazione del principio di chiarezza, nella parte in cui risultano patrimonializzati costi per la creazione di archivi per euro 55.007,00;

c) condanna la [redacted] s.r.l. al pagamento, in favore della [redacted] s.r.l. delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.065,00, di cui 495 per esborsi, 1.350 per diritti e 2.220 per onorario, oltre IVA, Cpa e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Isernia il 12.4.2006.


Il Giudice estensore

dott. Andrea Penta



Il Presidente

Dott. F. Anecchini



Deposito in Tribunale Oggi 11.9 APR 2006

